



CODICE DI CONDOTTA

ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI ASSOENOLOGI

IL REGOLAMENTO - CAPO I DEL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 1

Gli enologi, gli enotecnici e non (di seguito per brevità e importanza numerica denominati l'enologo e l'enotecnico), aderenti all'Associazione enologi enotecnici italiani (di seguito denominata Associazione), che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte della Commissione disciplinare composta da 5 membri nominati dall'Assemblea generale dei soci. L'Assemblea nomina il presidente della Commissione. Essa rimane in carica per tre anni.

ARTICOLO 1

Quando risultino fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il presidente della Commissione, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver sentito l'associato, riferisce alla Commissione per le conseguenti deliberazioni.

ARTICOLO 4

Il presidente della Commissione fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare all'interessato:

- la menzione circostanziata degli addebiti;
- il termine non inferiore a giorni venti,

prorogabile su richiesta dell'interessato, entro il quale può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare nonché produrre le proprie controdeduzioni scritte;

- l'indicazione del luogo, giorno e ora del giudizio disciplinare;
- l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta della commissione, si procederà al giudizio in sua assenza.

Nel termine di cui alla lettera b) l'interessato può chiedere di essere sentito.

ARTICOLO 4

Le sanzioni disciplinari sono:

- l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole dal ricadere nella mancanza commessa;
- la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
- l'espulsione dall'associazione.

ARTICOLO 5

L'espulsione è pronunciata contro l'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della professione.

ARTICOLO 6

Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria, quindi viene sentito, ove sia presente, l'accusato, il quale deve comparire perso-

nalmente. Chiusa la trattazione orale e allontanato l'imputato, la commissione decide.

ARTICOLO 7

Le sedute della commissione non sono pubbliche. Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:

- i nomi dei componenti della commissione intervenuti;
- i giudizi esperiti e le questioni trattate;
- i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento.

I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale che deve essere trascritto in apposito libro verbale.

ARTICOLO 8

La decisione è sottoscritta da tutti i membri della commissione che vi hanno preso parte. La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria, la quale provvede a notificare copia all'interessato.

ARTICOLO 9

L'associato espulso può essere rescritto, su istanza dell'interessato, purché siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di espulsione. In ogni caso deve risultare che l'espulso abbia tenuto, dopo l'espulsione, irreprensibile condotta.

IL CODICE

ARTICOLO 1

Oggetto. La professione dell'enologo e dell'enotecnico, esercitata conformemente alle norme che la tutelano, rappresenta un'attività di rilevante interesse generale.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione. Le regole del presente Codice di Condotta sono vincolanti per tutti gli iscritti all'associazione (enologi o enotecnici e non), di seguito per brevità e importanza nume-

rica denominati l'enologo e l'enotecnico. L'enologo e l'enotecnico sono tenuti a conoscerle, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Il comportamento dell'enologo e dell'enotecnico deve



essere consono alla dignità e al decoro della professione anche al di fuori dell'esercizio professionale. Essi devono astenersi da qualsiasi comportamento che possa arrecare discredito al prestigio della professione e all'associazione cui appartengono. Eventuali iscritti all'associazione non in possesso dei requisiti richiesti per esercitare la

professione di enologo e di enotecnico dovranno, in ugual misura di quest'ultimi, attenersi a tutte le buone regole di comportamento previste ed espone nel presente Codice di Condotta.

ARTICOLO 3

Obbligatorietà. L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fis-

sati dal presente Codice di Condotta e ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione sono punite con le sanzioni disciplinari previste.

TITOLO II

COMPITI E DOVERI GENERALI DELL'ENOLOGO E DELL'ENOTECNICO

CAPO I - INDIPENDENZA E DIGNITA' DELLA PROFESSIONE

ARTICOLO 4

Indipendenza. L'enologo e l'enotecnico che rivestono cariche pubbliche devono agire nel rispetto delle regole di imparzialità, efficienza e trasparenza, al fine di consentire l'equanimità e il buon andamento della pubblica amministrazione, rifiutando di avvalersi della carica a scopi di indebito vantaggio personale. Parimenti, nell'esercizio della libera professione, si ispireranno a criteri di neutralità e obiettività qualora siano chiamati a esprimere giudizi o valutazioni comparative che riguardino i terzi.

ARTICOLO 5

Autonomia tecnico scientifica. L'enologo e l'enotecnico salvaguardano la loro autonomia nella scelta dei metodi e delle tecniche da utilizzare per la loro attività, e sono perciò responsabili della loro applicazione e uso, dei risultati e delle valutazioni e interpretazioni che ne ricavano.

ARTICOLO 6

Ambiente e salute. Nel caso in cui le attività professionali dell'enologo e dell'enotecnico abbiano a oggetto l'ambiente nei suoi elementi costitutivi, acqua, aria, suolo, flora e fauna, essi

sono tenuti ad assicurare, nel contemperamento del diritto all'ambiente salubre e del diritto alla salute, il rispetto delle risorse ambientali, astenendosi da comportamenti inutilmente lesivi delle stesse.

ARTICOLO 7

Aggiornamento e formazione professionale permanente. L'enologo e l'enotecnico hanno il dovere di mantenere un livello adeguato di competenza professionale e di curare l'aggiornamento permanente delle loro conoscenze.

CAPO II - RAPPORTI PROFESSIONALI

ARTICOLO 8

Incarichi professionali. L'enologo e l'enotecnico devono adoperarsi, quando è possibile, affinché il mandato sia conferito per iscritto, onde precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di circoscrivere l'ambito delle proprie responsabilità. L'enologo e l'enotecnico non possono accettare l'incarico se non possiedono la specifica competenza necessaria per l'assolvimento del compito. Essi possono tuttavia accettarlo se il committente consente l'interven-

to integrativo di collaboratori o di altri esperti. L'enologo e l'enotecnico non devono accettare l'incarico se altri impegni professionali o personali impediscono loro di svolgerlo con la diligenza e lo scrupolo necessari, in relazione alla complessità dell'incarico stesso.

ARTICOLO 9

Risoluzione dell'incarico. L'enologo e l'enotecnico non devono proseguire l'incarico qualora sopravvengano difficoltà, circostanze o vincoli che possa-

no influenzare o condizionare il loro operato. Non devono, altresì, proseguire l'incarico se la condotta o le richieste del cliente o altri gravi motivi ne impediscono lo svolgimento con correttezza e dignità nel rispetto delle norme vigenti. In ognuno dei sopraccitati casi, l'enologo e l'enotecnico devono avvertire il cliente tempestivamente, soprattutto se l'incarico dovrà essere svolto da un altro professionista; comunque devono comportarsi con diligenza, distacco e professionalità.

CAPO III - RAPPORTI CON I COLLEGHI E LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA

ARTICOLO 10

Rispetto reciproco. I rapporti tra gli enologi e gli enotecnici devono ispirarsi al principio del reciproco rispetto, della lealtà e della solidarietà.

L'enologo e l'enotecnico si impegnano a sostenere l'autonomia e l'indipendenza della professione da ogni influenza o condizionamento e a divulgare le regole del presente Codice di Condotta.

ARTICOLO 11

Attività educativa. L'enologo e l'enotecnico iscrivendosi all'associazione manifestano la loro volontà di partecipare attivamente e collegialmente non



solo alla difesa della professione, ma anche al suo sviluppo culturale e sociale. Essi favoriscono la formazione e l'aggiornamento dei colleghi, con particolare riguardo a quelli più giovani.

ARTICOLO 12

Contrasto di opinione. L'enologo e l'enotecnico si mostrano rispettosi della dignità e della reputazione dei colleghi ed evitano di esprimere nei loro confronti giudizi negativi per quanto concerne la formazione e la competenza professionale. Se i giudizi negativi tendono a sottrarre clientela ai colleghi, tale comportamento andrà valutato con particolare severità. L'enologo e l'enotecnico devono essere solidali nei confronti dei colleghi sottoposti ad ingiuste accuse.

ARTICOLO 13

Rapporti con l'Associazione. L'enologo e l'enotecnico sono tenuti a informare tempestivamente il presidente della sezione di appartenenza ogni-

qualvolta ravvisino comportamenti dei colleghi che possano risolversi in danni per i clienti o che possano danneggiare il prestigio e il decoro del titolo professionale e dell'associazione. L'enologo e l'enotecnico devono denunciare al presidente dell'associazione ogni tentativo di imporre loro comportamenti non conformi ai principi della deontologia professionale.

ARTICOLO 14

Rapporti con pubblici ufficiali. Nei rapporti con pubblici ufficiali l'enologo e l'enotecnico si comportano con cortesia e rispetto delle altrui funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale. Essi non devono sollecitare incarichi o favori di alcun genere.

ARTICOLO 15

Rapporti con la stampa. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione l'enologo e l'enotecnico devono usare cautela rispettando l'ob-

bligo di riservatezza nei confronti della categoria e curare in particolare la tutela dell'immagine professionale; possono esprimere opinioni personali purché queste non danneggino la categoria e l'associazione.

ARTICOLO 16

Rapporti con professionisti di altre Associazioni professionali, Ordini o Collegi. L'enologo e l'enotecnico, qualora nell'esercizio della professione abbiano rapporti con iscritti ad altre associazioni di categoria, ordini o collegi professionali, devono attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze e comunque attenersi alle direttive nazionali dell'Associazione.

ARTICOLO 17

Abusivismo. È vietato all'enologo e all'enotecnico favorire chi esercita abusivamente un'attività professionale.